

STATUTO COOPERATIVA C.R.I.S.I.S
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione denominazione)

1.1 E' costituita la Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata denominata: "**C.R.I.S.I.S. – Cooperazione, Ricerca, Innovazione, Soluzioni, Integrazione, Servizi a responsabilità limitata**".

1.2 Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

1.3 La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Pomarance (Pisa).

1.4 L'Organo Amministrativo potrà costituire ulteriori sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 2 (Durata)

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 2100 e potrà essere prorogata nei termini prescritti dalla normativa vigente ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa ha scopo mutualistico di produzione lavoro senza fini di speculazione privata.

3.2 L'idea dei soci fondatori di costituirsi in cooperativa è stata quella di ottenere e realizzare attraverso l'attività di acquisizione lavori, opportunità e continuità di occupazione lavorativa per i propri soci, di migliorare le proprie condizioni economiche ed organizzative e di favorire lo sviluppo dell'attività di impresa unendo le singole forze.

3.3 La Cooperativa potrà comunque svolgere la propria attività anche con soggetti terzi non soci, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale.

3.4 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3.5 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

3.6 Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale

3.7 La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.

Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, la

Cooperativa ha come oggetto:

- ✓ studio, progettazione, gestione amministrativa e tecnica, monitoraggi, consulenza e supporto per pratiche ambientali, gestione rifiuti, impianti tecnici e meccanici sia a scopo di certificazione che per miglioramento tecnologico che per recupero energetico;
- ✓ servizi di supporto per ristrutturazione, gestione di recupero crediti, riorganizzazioni aziendali, consulenze fiscali ed attività segretariali più in generale;
- ✓ gestione di corsi ed eventi formativi con o senza accreditamento sia obbligatori per legge che volontari;
- ✓ progettazione e realizzazione di piani di comunicazione e lancio nuovi prodotti con sistemi tradizionali e innovativi;
- ✓ progettazione, gestione, consulenza e monitoraggio sistemi di gestione, sicurezza, igiene, qualità, certificazioni energetiche e similari;
- ✓ attività di consulenza nei settori della programmazione strategica, della progettazione e gestione di progetti complessi incluse risposte a bandi di finanziamento nazionali e internazionali;
- ✓ consulenza e progettazione pratiche edilizie in generale incluse attività di direzioni lavori e similari;
- ✓ attività di vendita o rappresentanza commerciale di prodotti e sistemi;
- ✓ attività di gestione in proprio e per conto terzi di strutture pubbliche e private a scopo ludico-ricreativo e turistico
- ✓ attività di progettazione, gestione, sviluppo e certificazione di progetti tecnologici su temi innovativi e di ricerca per aziende ed enti pubblici con monitoraggio annuale della gestione fiscale dei costi sostenuti.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CE, dallo Stato, dalla Regione, dagli enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione. 4.3 Destinatari dei servizi svolti dalla cooperativa sono: tutti i soggetti interessati dalle attività dell'oggetto sociale così come previste dallo scopo sociale in armonia con le previsioni della legge quadro n. 328/2000 senza distinzione alcuna.

4.4 La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

4.5 La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

4.6 Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento Statutario approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III – SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche o giuridiche appartenenti alle

seguenti categorie:

- a) soci **fondatori** che condividendo l'idea progettuale hanno costituito la Cooperativa apportando il capitale iniziale necessario;
- b) soci **ordinari**;
- c) soci **sovventori** che presentino un progetto di sviluppo e/o incremento di opportunità nei settori oggetto del presente statuto o semplicemente fungano da finanziatori. Tali soci non partecipano allo scopo mutualistico e possono avere un massimo di 5 voti a patto che questa categoria nel suo complesso non raggiunga quota superiore ad 1/3 dei soci complessivi.

5.3 I soci di tipo a) e b) perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

5.4 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge.

5.5 Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore.

5.6 Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

5.7 I soci di tipo c) possono essere anche persone giuridiche ed entrare a far parte della cooperativa in quanto finanziatori con scopi specifici di sviluppo della cooperativa anche ad eventuale supporto di loro aziende, con fini ben definiti in appositi accordi e potranno avere una remunerazione massima di quanto finanziato pari a due punti e mezzo superiori alla remunerazione dei buoni postali fruttiferi.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

6.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito;
- b) categoria di socio nella quale intende essere iscritto ed il possesso dei requisiti necessari nonché la specifica del progetto di sviluppo necessario in caso di categoria di socio "persona giuridica";
- c) ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge.
- d) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.-

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- o ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

- deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- persona delegata a rappresentare la società all'assemblea soci della cooperativa.

6.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

6.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

6.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

6.5 L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

6.6 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Conferimenti e quote dei soci cooperatori)

7.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale di euro 500,00 (euro cinquecento)

7.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a tre.

7.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

Art. 8 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

8.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

8.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 6.

8.3 Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di quote detenuto dal socio.

8.4 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio

Art. 9 (Diritti e obblighi del socio)

9.1 I soci hanno diritto a:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati

dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;

- c) prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo Amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione facendone richiesta scritta.

L'Organo Amministrativo determinerà la data d'inizio della consultazione entro due giorni dal ricevimento della richiesta comunicandola tempestivamente al richiedente.

9.2 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione di conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

9.3 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a:

- a) Versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo Amministrativo
 1. il capitale sottoscritto;
 2. la tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e riequilibrio dei costi di costituzione e avviamento, anche se ammortizzati, per realizzare il pari trattamento tra tutti i soci, nella misura determinata dall'Organo Amministrativo;
 3. il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) cooperare al raggiungimento dei fini sociali ed astenersi da ogni attività che sia comunque in contrasto con questi e con gli interessi della cooperativa;
- c) osservare lo statuto, i regolamenti, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

9.4 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

9.5 La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 10 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio – Intrasferibilità della quota)

10.1 La qualità di socio si perde per recesso, per causa di morte e per esclusione dovuta a casi gravi previsti dalla legge o per assenza totale alla partecipazione delle assemblee per più di tre volte consecutive.

10.2 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la Cooperativa come regolamentato dall'articolo 8.

10.3 Nel caso in cui il socio è persona giuridica la qualità di socio si perde per tutte le motivazioni previste per legge nei casi in cui la società risulti in liquidazione, fallimento o simili.

Art. 11 (Recesso del socio)

11.1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. per sua espressa volontà.

11.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita

entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

11.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

11.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

11.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11.6 Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

11.7 Il recesso non può essere parziale.

Art. 12 (Esclusione)

12.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto, o che non abbia partecipato senza giustificato motivo da valutarsi ai sensi dell'art. 41, per tre volte consecutive alle assemblee;
- c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali, e comunque svolta in contrasto con la deliberazione dell'Organo amministrativo.

12.2 Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)

13.1 Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicazione e-mail o tramite comunicazione di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 14 (Liquidazione)

14.1 I soci che vengano esclusi dalla stessa per vari motivi non hanno diritto al rimborso neppure della quota versata.

14.2 I soci receduti hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale così come versata solo nei casi di detenzione di una quota superiore a tre quote e solo per la parte eccedente, lasciando invece nel capitale associativo quote di capitale inferiore che verranno destinate ad investimenti per futuro sviluppo della società.

14.3 La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

14.4 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

14.5 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies , la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

14.6 Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 15 (Morte del socio)

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 14.

15.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

15.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

15.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione degli eredi.

15.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 6.

15.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione.

Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)

16.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o

degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

16.2 Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 17 (Conferimento dei soci sovventori)

17.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale e verranno utilizzati solo per gli scopi specifici definiti nella motivazione della sovvenzione.

17.2 Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

17.3 I conferimenti rappresentati da risorse periodiche, saranno valutati su base annua

Art. 18 - (Definizione dell'utilizzo del capitale depositato da soci sovventori)

18.1 L'Assemblea stabilisce:

1. l'importo complessivo del capitale sottoscrivibile dai soci sovventori;
2. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
3. il termine minimo di durata del conferimento;
4. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

18.2 Il socio sovventore persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indica la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

18.3 I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. 18.4 Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 19 - (Recesso dei soci sovventori)

19.1 Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO V - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal:

1. capitale sociale, che è variabile ed è formato:
2. dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
3. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo

- tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
4. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.23;
 5. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
 6. dalla riserva straordinaria ;
 7. dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;
 8. da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 21 (Bilancio di esercizio)

21.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

21.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

21.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

21.4 nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

21.5 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al competente Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) alla eventuale riserva per l'acquisto delle quote cedute dai soci sovventori;
- e) a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art. 21.

21.5 L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non operatori.

Art. 22 (Ristorno)

22.1 L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito di quote.

22.2. la decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

1. erogazione diretta
2. aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio

3. emissione di quote di sovvenzione.

22.3. la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la cooperativa ed il socio stesso.

TITOLO VI DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'

Art. 23 (Decisioni dei soci)

23.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

23.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2543 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

23.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, anche in via telematica, nelle forme di cui all'articolo successivo.

23.4 In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere d), e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 26.

Art. 24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)

24.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

24.2 Ai soci è assegnato il termine di cinque giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

24.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

24.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto favorevole.

24.5 Le decisioni sono adottate con la maggioranza più uno dei soci.

24.6 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato

a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- a) i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- b) la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- c) eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

24.7 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

24.8 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

Art. 25 (Assemblea)

25.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 23 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

25.2 L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.

25.3 La sua convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o comunicazione via fax, e-mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, almeno 7 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

25.4 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

25.5 Se gli amministratori, e i sindaci se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione da essi sottoscritta, trasmessa anche via fax e da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, e di non opporsi alla trattazione degli stessi. In mancanza, la deliberazione non può essere adottata.

25.6 Possono essere convocate, con le stesse procedure e modalità stabilite per le assemblee generali, apposite assemblee separate ai sensi degli art. 2540 e 2541 cc.

Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)

26.1 L'assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

26.2 Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto. Peraltro, nei casi previsti dalle

lettere d) ed e) dell'art. 23 del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei voti dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con almeno la metà più uno dei soci.

26.3 Le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole dei tre quarti dei voti presenti, eccettuato che per la nomina dei liquidatori per la quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti presenti.

Art. 27 (Elezioni cariche sociali)

27.1 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 28 (Voto)

28.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti della quota sottoscritta.

28.2 Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

28.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 18, terzo comma.

28.4 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

28.5 Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

28.6 La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)

29.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente o Amministratore delegato ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei voti presenti.

29.2 Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VII - AMMINISTRAZIONE

Art. 30 (Amministrazione)

30.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

30.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto dal Presidente, da un eventuale Vice Presidente e da un numero di Consiglieri variabile da uno a cinque, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

30.3 La nomina del Presidente o Vice-Presidente è effettuata dal Consiglio di amministrazione nella prima riunione.

30.4 L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci.

30.5 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è comunque scelta tra i soci cooperatori.

30.6 Il Consiglio di amministrazione dovrà essere composto da almeno due soci ordinari e da un componente scelto tra i soci sovventori ove presenti.

30.7 Il Consiglio di Amministrazione può nominare un amministratore delegato determinando poteri e funzioni e stabilendone il compenso.

30.8 L'Organo amministrativo rimane in carica tre anni.

Art. 31 (Compiti degli Amministratori)

31.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.

31.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

31.3 Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

31.4 gli amministratori qualora lo ritengano necessario per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi Comitati Tecnico Scientifici, determinandone ,con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

31.4 Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 32 (Metodi decisionali semplificati)

32.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 33, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

32.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

32.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori

dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

32.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

32.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Art. 33 (Metodo decisionale collegiale)

33.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti per legge o dal presente atto, le decisioni del consiglio d'amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

33.2 La convocazione può essere effettuata verbalmente o in via telematica con un preavviso di 24 ore dal presidente del Consiglio.

33.3 Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo amministrativo.

33.4 Le adunanze dell'Organo Amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

33.5 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 34 (Integrazione del Consiglio)

34.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

34.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

34.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Organo Amministrativo è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 35 (Compensi agli Amministratori)

35.1 I compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato, saranno determinati contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo in funzione delle attività gestite.

35.2 L'Organo Amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale se presente, determina il compenso dovuto agli Amministratori ai quali siano affidati specifici compiti o deleghe.

Art. 36 (Rappresentanza)

36.1 L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo Amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

36.2 In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente o all'Amministratore delegato.

36.3 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo Amministrativo, potrà conferire speciali procure o deleghe, per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO VIII – ORGANI DI CONTROLLO

Art. 37 (Organo di Controllo)

37.1 L'Organo di Controllo, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato, si compone di un membro effettivo.

37.2 Possono essere nominati Sindaci soci e non soci, ma non soci sovventori. Il Sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

37.3 Esso è rieleggibile.

37.4 La retribuzione annuale del Sindaco è determinata dall'Organo amministrativo nella riunione successiva alla sua nomina, per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

37.5 Il Sindaco ha i seguenti incarichi:

- a) vigilare affinché venga osservata la Legge e lo Statuto;
- b) far rispettare i principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società ed il concreto funzionamento della stessa;
- c) svolgere le funzioni arbitrali conferite dal presente Statuto.

37.6 Ove non siano presenti le figure professionali previste dalla legge per il controllo contabile, l'Organo amministratore affiderà l'incarico ad un revisore iscritto nel Registro dei revisori contabili.

TITOLO IX

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 38 – (Scioglimento e Liquidazione)

38.1 La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

38.2 Nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo la competenza a decidere o accertare il verificarsi della causa di scioglimento e a effettuare gli adempimenti pubblicitari conseguenti spetta al Presidente del Consiglio d'Amministratore o all'Amministratore Unico.

38.3 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

38.4 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Art. 39 (Devoluzione patrimonio finale)

39.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 40 (Regolamenti)

40.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

40.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 41 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

41.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- c) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati che verranno ridistribuiti ai soci, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

41.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 42 (Rinvio)

42.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a

responsabilità limitata.